

## DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

16 ottobre 2001 (in Gazz. Uff., 14 novembre, n. 265)

### Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna

Omissis  
Articolo 4  
Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e di Sassari. Possono far parte del consorzio di cui al presente articolo anche altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco previa richiesta al consorzio del Parco che dovrà deliberare l'accoglimento secondo le norme previste dallo statuto.
2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione ufficiale del consorzio è "Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna". La sede del consorzio è presso il proprio ufficio di presidenza, ubicato quest'ultimo comunque in uno dei territori ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 1 del presente decreto.
3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti nel precedente art. 1 del presente decreto, il consorzio è competente allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2 al fine di garantire e tutelare:
  - a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, **carsiche** e paleontologiche;
  - b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria comprendenti:
    - il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria;
    - il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto;
    - il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;
  - c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività mineraria;
  - d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria.
4. Il consorzio, nei territori e nei siti da cui è costituito il Parco, assicura la gestione unitaria delle sue competenze e finalità come individuate dal presente decreto.
5. Rimangono comunque escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio tutte le attività non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, agli interventi forestali e di difesa del suolo, alle attività agricole e zootecniche, all'esercizio della caccia e della pesca nonché ad ogni altra attività collegata all'uso del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.